VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

# proposta di legge n. 126

a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Mollaroli, Favia, Benatti, Massi, Romagnoli presentata in data 25 ottobre 2006

CELEBRAZIONE DEL IV CENTENARIO DELLA MORTE DI GUIDOBALDO DEL MONTE

VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione intende promuovere e finanziare un programma di iniziative dirette alla conoscenza e divulgazione della personalità e dell'opera di Guidobaldo del Monte, conte di Monte Baroccio.

Guidobaldo del Monte (1545-1607) ebbe ai suoi tempi chiara fama per l'appartenenza ad un'antica famiglia alla corte roveresca, per i suoi contatti a Firenze e a Roma e per le pubblicazioni di matematica e meccanica che gli valsero ampi riconoscimenti.

Ma la notorietà del personaggio è, soprattutto, dovuta ai rapporti che intercorsero con il suo più famoso protetto Galileo Galilei.

Se la figura di scienziato è ormai, chiaramente delineata (soprattutto dopo gli studi di Enrico Gamba ed altri) la sua vita è stata poco studiata e, quindi, è in parte non nota.

Poco si conosce, ad esempio, della sua attività di architetto militare e di architetto tout-court (anche se è documentato che il Granduca di Toscana gli affidò l'ispezione del suo sistema fortificato), della sua pratica di governo (anche se a Pesaro era molto stimato come risulta, tra l'altro, dai verbali del Consiglio comunale) e dei suoi interessi per il mondo artistico.

Complessivamente, quindi, si può affermare

che riguardo a tale personaggio risulta necessario un approfondimento e la realizzazione di un articolato piano di studi al fine di collocare la sua figura nel cruciale e delicato momento storico di fine cinquecento.

Risulta opportuno, pertanto, cogliere l'occasione del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte, che cadrà nell'anno 2007, per programmare, con largo anticipo e realizzare un completo programma di studi e manifestazioni, proposto dalla società pesarese di studi storici, funzionale ad illuminare i principali aspetti della vita di tale personaggio e consistente in conferenze, convegni, pubblicazioni e mostre sulla vita e le opere dello scienziato e in ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

La presente proposta di legge si compone di n. 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità della legge; l'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Municipio di Mombaroccio di un comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte le cui funzioni ed organizzazione sono descritte nel successivo articolo 3.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di finanziamento delle spese necessarie per realizzare il programma di iniziative; l'articolo 5 detta disposizioni finanziarie.

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nella ricorrenza del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte, promuove un programma di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della personalità e dell'opera dello scienziato, nonché dell'ambiente e del tempo in cui visse.

#### Art. 2

(Comitato promotore per le celebrazioni del IV Centenario della morte di Guidobaldo del Monte)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il "comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della morte dello scienziato Guidobaldo del Monte".
- 2. Il comitato, che ha sede presso il Municipio di Mombaroccio, è così composto:
- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato che lo presiede;
- b) da tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio;
- c) dal Presidente della Provincia o suo delegato;
- d) dal Sindaco di Mombaroccio o da un assessore da lui delegato;
- e) da tre Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di Mombaroccio;
- f) dal Presidente della Proloco di Mombaroccio;
- g) dal Soprintendente ai beni artistici e storici.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del comitato promotore.

## Art. 3 (Funzioni del comitato promotore)

- 1. Il comitato promotore provvede, nella prima seduta, alla nomina di un comitato scientifico composto da tre studiosi, anche locali, dello scienziato e del suo tempo. Il comitato scientifico ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione del programma di iniziative, di cui all'articolo 1, e di svolgere la relativa opera di consulenza.
- 2. Il comitato promotore, di cui all'articolo 2, promuove:
- a) conferenze, convegni, pubblicazioni su Guidobaldo del Monte, sulla sua opera, sull'ambiente storico in cui operò;
- b) mostra sulla vita e sulle opere dello scienziato;
- c) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.
- 3. All'organizzazione ed all'attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato promo-

tore e da quello scientifico provvede un ufficio di segreteria.

- 4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la Giunta comunale di Mombaroccio d'intesa con la Giunta regionale.
- 5. Il comitato promotore e quello scientifico concludono i lavori entro l'anno 2007.

#### Art. 4

(Finanziamento e obbligo di rendicontazione)

- 1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalità di attuazione.
- 2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con il contributo degli enti locali e di altri organismi interessati alle iniziative.
- 3. Il comitato promotore trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto della spesa sostenuta con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

### Art. 5 (Norma finanziaria)

- 1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 20.000,00.
- 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della proiezione, per l'anno 2007, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2006/2008 a carico dell'UPB 1.02.02.
- 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2007, nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).